

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1965

(54^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche alla legge 2 agosto 1957, n. 699, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione » (1175) (Discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE	Pag. 801, 804
BALDINI, <i>relatore</i>	801, 802
CASSANO	803
ROMANO	803
SALATI	802

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Alcidi Boccacci, Rezza Lea, Baldini, Bellisario, Cassano, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Morabito, Piovano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo, Salati, Scarpino, Schiavetti, Spigarioli, Trimarchi e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Perna è sostituito dal senatore Fabiani.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni e Magrì.

MONETI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Modifiche alla legge 2 agosto 1957, n. 699, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione » (1175)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 2 agosto 1957, n. 699, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BALDINI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge provvede a modificare la legge 2 agosto 1957, n. 699, concernente i Corpi consultivi

del Ministero della pubblica istruzione, limitatamente ai riflessi — sulla composizione della II Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione — della entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale.

In base alle vigenti disposizioni fanno parte, tra gli altri, della II Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione: 2 capi d'istituto e 8 professori (quattro dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e quattro dell'istruzione tecnico-professionale). Alla loro elezione concorrevano finora — in distinti corpi elettorali — il personale direttivo ed il personale insegnante dei due settori scolastici che, fino all'entrata in vigore della citata legge n. 1859, costituivano tutto l'arco della scuola secondaria. Nella stessa Sezione, inoltre, sono presenti 2 ispettori centrali per l'insegnamento secondario, uno dell'ordine classico e uno dell'ordine tecnico.

Con l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e col conseguente inquadramento del personale della vecchia scuola media e di quello delle scuole di avviamento nei ruoli del personale della scuola media statale, ha preso fisionomia autonoma e unitaria un nuovo ordine scolastico forte di circa 45.000 insegnanti che, allo stato della legislazione, non potrebbero prendere parte alle elezioni per la rinnovazione delle cariche elettive in seno alla II Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, perchè essi non trovano collocazione nel quadro degli elettori contemplato dalle vigenti norme sulla formazione del consenso. Di qui la necessità di adeguare l'attuale composizione della detta Sezione alla nuova realtà scolastica, con l'emanazione di una apposita norma che preveda, accanto alla rappresentanza delle scuole di istruzione classica, scientifica e magistrale e delle scuole di istruzione tecnica e professionale, quella del personale delle nuova scuola media.

Circa l'urgenza del provvedimento è da rilevare che le ordinanze ministeriali, con le quali verranno indette le nuove elezioni in vista della prossima scadenza quadriennale dell'attuale Consiglio superiore della pub-

blica istruzione, dovranno essere diramate a partire dal 1° gennaio 1966; tuttavia i relativi lavori preparatori dovranno iniziarsi fin dall'ottobre prossimo con la raccolta dei dati relativi alla consistenza numerica dei corpi elettorali, indispensabili a fissare le modalità per la presentazione delle liste dei candidati. Se per quell'epoca, dunque, non fosse stata modificata mediante l'emanazione dell'apposita norma la composizione attuale della II Sezione del Consiglio superiore, o il Ministero verrebbe a trovarsi nella assoluta impossibilità di far fronte all'impegno del rinnovo quadriennale delle cariche elettive in seno al Consiglio superiore, oppure verrebbero lasciati fuori gli insegnanti della scuola media statale.

Dico subito che con ciò non si vuole minimamente interferire sulla progettata riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione, proposta dalla Commissione d'indagine e accolta dalle « Linee direttive del Piano di sviluppo pluriennale della Scuola ». Si tratta di un provvedimento provvisorio in attesa della riforma generale che investirà tutto il Consiglio superiore, sia per quanto riguarda la composizione, sia per quanto riguarda le competenze, e che richiederà, quindi, una discussione molto ampia.

SALATI. « Provvisorio » significa che dovremo aspettare quattro anni?

BALDINI, *relatore*. La vastità del rinnovamento non consentirebbe certo la definizione dei necessari strumenti legislativi nel breve tempo disponibile prima delle prossime operazioni elettorali, mentre le modifiche proposte non comportano alcun pregiudizio per l'auspicata riforma. Ci si augura quanto prima di potere avere gli strumenti indispensabili per dare al Consiglio superiore della pubblica istruzione la fisionomia necessaria perchè la vita democratica della scuola possa essere sempre più sana e fiorente per il bene della scuola stessa.

L'articolo 1 del disegno di legge, in connessione con quanto viene stabilito dal successivo articolo 2, sulla nuova composizione della II Sezione, prevede l'aumento com-

plessivo dei membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione da 60 a 70.

L'articolo 2 stabilisce a sua volta che:

a) il numero degli ispettori centrali è elevato da 2 a 3 (uno per ciascuno dei tre ordini scolastici);

b) il numero dei capi d'istituto è parimenti aumentato da 2 a 3;

c) il numero degli insegnanti eletti appartenenti alla scuola media è di 3 unità, diminuendosi nello stesso tempo di 1 unità quello delle scuole d'istruzione classica, scientifica e magistrale e quello delle scuole di istruzione tecnica e professionale.

In tal modo i tre ordini di scuole secondarie saranno rappresentati ciascuno da 1 ispettore centrale, 1 capo d'istituto e 3 professori.

ROMANO. Posta la questione in questi termini, indubbiamente non si può non ritenere logica la richiesta di approvazione di un disegno di legge, il quale si impone per la necessità di far fronte all'impegno del rinnovo quadriennale delle cariche elettive in seno al Consiglio superiore della pubblica istruzione. Non ci sembra tuttavia di potere accettare l'affermazione formulata nella relazione introduttiva al provvedimento che ci viene presentato, nella quale, facendo cenno alla riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione, proposta dalla Commissione d'indagine, si dice che dobbiamo rinviare questo problema e risolvere, intanto, la piccola questione relativa al riordinamento dei corpi consultivi dell'alto consesso. Riteniamo che la scuola non possa ulteriormente attendere quelle riforme per le quali tutti ci siamo impegnati quando abbiamo discusso e concordato insieme alcuni programmi nell'ambito della Commissione di indagine; ed è per questo motivo, proprio per premere in direzione dell'auspicata riforma organica del Consiglio superiore che, a nostro avviso, questo disegno di legge non può essere approvato, ma deve essere sostituito da un articolo unico il quale preveda la semplice proroga di un anno del Consiglio superiore attualmente in carica.

Riteniamo che il problema relativo alla riforma del Consiglio superiore della pub-

blica istruzione non possa essere affrontato attraverso piccoli provvedimenti contingenti; pensiamo che debba essere affrontato integralmente, attraverso un disegno di legge organico che il nostro Gruppo presenterà al Parlamento nel corso delle prossime settimane, nel quale prevediamo la costituzione di consigli provinciali scolastici e l'attribuzione ai provveditori di funzioni meramente esecutive alle dipendenze di questi consigli. Prevediamo, altresì, che gli stessi consigli di direzione della scuola abbiano una funzione molto diversa da quella puramente rappresentativa che hanno attualmente. Penso che tutti siano d'accordo sulla necessità di affrettare l'auspicata riforma, soprattutto per quanto concerne la I Sezione del Consiglio superiore istruzione universitaria. Basta leggere, del resto, l'opuscolo pubblicato dal professor Giglio dell'Università di Pavia a proposito di un certo concorso e della funzione negativa assunta in quella circostanza dalla I Sezione del Consiglio superiore per rendersi conto di questa necessità!

CASSANO. Ma bisogna intanto procedere a nuove elezioni.

ROMANO. Il problema non è quello di procedere a nuove elezioni, perchè se non cambia il sistema il risultato sarà sempre lo stesso.

D'altra parte, anche i sindacati della scuola elementare premono in direzione di una riforma che possa attribuire al corpo elettorale di questa scuola la stessa funzione riservata attualmente a tutti gli altri ordini scolastici.

Non voglio affrontare qui il problema nelle sue linee generali, ma, ripeto, riteniamo che il disegno di legge così com'è stato presentato non possa essere assolutamente approvato dal Parlamento, a meno che non si voglia tacitamente consentire che il nuovo Consiglio superiore della pubblica istruzione, eletto nel corso del prossimo anno scolastico, abbia la durata di quattro anni, e solo di qui a quattro anni si voglia parlare della riforma dell'ordinamento scolastico. Per questo motivo, chiedo, insieme ai senatori del mio Gruppo, che il presente disegno di

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)54^a SEDUTA (29 settembre 1965)

legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea, preannunciando, altresì, che in Assemblea proporremo che la limitata riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione, delineata nel progetto governativo, sia sostituita da una semplice proroga per un anno del Consiglio superiore attualmente in carica: ciò al fine di affrettare la riforma organica del Consiglio medesimo, da tempo auspicata.

P R E S I D E N T E . Comunico che, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, i senatori Romano, Fabiani, Granata, Salati,

Scarpino, Ariella Farneti e Schiavetti, che formano oltre un quinto dei componenti della Commissione, hanno chiesto che il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato. Il disegno di legge è rimesso all'Assemblea.

L'esame del provvedimento proseguirà pertanto in sede referente.

La seduta termina alle ore 10,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari